

COMUNE DI PIANCOGNO

Provincia di Brescia



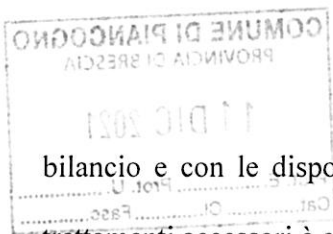
REVISORE UNICO

Parere in merito alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 e alla contrattazione decentrata

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Morandi, Revisore Unico nominata dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 29/6/2021, in relazione alla richiesta di certificazione del Fondo decentrato ricevuta via pec in data 4/12/2021, esprime il seguente parere in merito alla Costituzione del Fondo per il trattamento accessorio ed incentivante – anno 2021 ed in merito alla contrattazione decentrata.

Premesso che

- l'articolo 8 comma 6 del CCNL 21/5/2018 del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 disciplina la contrattazione collettiva integrativa, ed in particolare stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs 165/2001;
- l'art. 40 comma 3-quinquies stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti della contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;
- lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, di merito e premio e in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 40 bis del D. Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di



bilancio e con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di controllo dell'Ente;

- al Revisore Unico è richiesto di certificare la compatibilità con i vincoli di bilancio, dando atto che la relativa spesa deve essere considerata in sede di predisposizione del bilancio di previsione;
- nel contratto integrativo è stata quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto si riferisce;
- la contrattazione decentrata deve limitarsi a concordare la destinazione delle risorse decentrate libere dopo aver computato i valori:
 - delle progressioni economiche;
 - dell'indennità di comparto;
 - delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità).

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2021, il Revisore rileva che:

- il comma 236 della Legge 208/2015 (Stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016 prevede che a decorrere da tale data l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche non può superare il corrispondente importo per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 stabilisce che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; la medesima disposizione stabilisce altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato

rispetto del patto di stabilità del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinati per l'anno 2015

- l'articolo 33 comma 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui al sopra citato articolo 23, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- l'articolo 33 del DPCM del 17 marzo 2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;

- la costituzione del Fondo determinata dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria Dott. Alessandro Fabbrini, con determinazione n. 37 del 26/11/2021, tiene conto del fatto che il Comune di Piancogno non ha rispettato il Patto di Stabilità 2015 (delibera G.C. n. 53 del 29/4/2016) e non ha potuto destinare risorse aggiuntive; pertanto, il Fondo risorse decentrate 2021 non può superare l'ammontare del Fondo determinato per l'anno 2015.

Il Revisore dei Conti esaminata la documentazione e verificato che:

- 1) la Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2021 prevede la determinazione di una somma complessiva destinata al fondo per il trattamento accessorio del personale dell'anno 2021 pari ad euro 72.459,37;

- 2) il finanziamento degli istituti stabili, quali indennità di comparto, qualifica, indennità di funzione risultato, posizioni organizzative risulta contenuto entro i limiti delle risorse decentrate stabili; In particolare per l'anno 2021 le risorse totali finanziano per Euro 34.616,49 gli istituti stabili e le voci relative a servizi storicamente attivati e per la restante quota di euro 37.842,88 sono considerate risorse decentrate libere oggetto della contrattazione;

3) per quanto attiene alla modalità di corresponsione del Fondo, il Revisore attesta che la quota destinata alle risorse stabili e alle indennità varie corrisponde ad euro 16.827,74, (escluse le somme destinate alle progressioni orizzontali 17.788,75); la quota del fondo finalizzata a riconoscere ed incentivare la performance organizzativa è pari ad euro 15.500,00, mentre la quota destinata alle risorse individuali è pari ad euro 6.890,30. Pur rilevando una certa disomogeneità nelle diverse componenti del fondo tra quelle stabili ed indennità, quelle relative agli incentivi per le performance collettive quelle individuali, si deve riconoscere che circa il 60% del fondo oggetto di contrattazione integrativa è destinato le risorse incentivanti.

La quota destinata alla produttività individuale e collettiva pari ad euro 22.390,30 verrà ripartita, come risulta dalla preintesa riguardante l'accordo decentrato firmato in data 1/12/2021, in base a criteri di merito, subordinando l'erogazione della stessa la verifica degli obiettivi approvati negli strumenti di programmazione dell'ente (Peg 2021, relazione previsionale-programmatica);

4) l'accordo contrattuale assicura che l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa non supera l'importo dell'anno 2015, come risulta dalla tabella di raffronto a pagina 13 della Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2021.

Visto

La determinazione del Fondo è la seguente:

Fondo per la contrattazione integrativa – Anno 2021
Risorse Fisse aventi carattere di stabilità e certezza

Unico importo consolidato	€ 51.223,33
Rideterminazione per incrementi stip. CCNL 2016/2018	€ 9.493,32
Decurtazione permanente ex art. 1 co. 456 L. 147/2013	€ 2.259,00
Totale risorse fisse	Euro 58.457,65

Risorse Variabili

Incentivi funzioni tecniche/Economie/Nuovi servizi	€ 14.001,72
--	-------------

TOTALE FONDO UNICO

Euro 72.459,37

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico

CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli del CCNL ex art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 165/2001.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito al contratto decentrato integrativo, avendo verificato la compatibilità con i vincoli di bilancio e con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sulla sua coerenza con i vincoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il presente parere si compone di n. 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 10 dicembre 2021

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Barbara Morandi



